

Legge regionale 21 dicembre 2012 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

Art. 280

(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 20/2012)

1. Il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 20/2012 è sostituito dal seguente:

<<6. Gli animali ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o gravemente infortunati e incurabili. La soppressione è effettuata da medici veterinari, con metodi eutanasici preceduti da anestesia. Qualora l'animale risulti rintracciabile nella Banca dati regionale, la soppressione, in relazione con la gravità della situazione clinica anamnestica ed epidemiologica, avviene previo consenso del detentore.>>.